

## **Statuto per cooperativa sociale di tipo A di servizi**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di GORLA MINORE la società cooperativa denominata “Cooperativa sociale VOCE NEL SILENZIO ONLUS - società cooperativa”.

##### **Art. 2 - Durata**

1. La società cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

##### **Art. 3 - Scopo mutualistico**

1. La società cooperativa ai sensi dell'art. 1 della legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

2. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo art. 4.

3. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

4. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società cooperativa e soci.

5. Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

6. La società cooperativa può operare anche con terzi non soci.

##### **Art. 4 - Oggetto sociale**

1. Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la società cooperativa ha come oggetto: la difesa dei diritti delle persone con handicap, con particolare attenzione alla persone affette da disturbi di spettro autistico, e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano;

2. La promozione di un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone con handicap e in particolare agli affetti da disturbo di spettro autistico in ogni fase della loro vita. Voce nel silenzio intende configurarsi come un soggetto che opera pubblicamente per la promozione di un'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disturbo di spettro autistico o con altre disabilità sociali e/o intellettive, che sia all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale.

3. Intende inoltre promuovere la formazione degli operatori e l'educazione specializzata, nonché una generalizzata preparazione sull'autismo e sulla disabilità in generale, in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone con disturbi generalizzati dello sviluppo o con handicap possano trovare risposte adeguate ai loro

bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia, e piena dignità umana.

4. Voce nel silenzio intende collaborare attivamente con tutte le Istituzioni e con ogni soggetto pubblico e privato che operi a favore delle persone con disturbo di spettro autistico e handicap.

5. Sono compiti della cooperativa sociale:

- Creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con disabilità, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;
- Collaborare, anche mediante affiliazione, con altre cooperative e/o associazioni impegnate a favore delle persone con spettro autistico e disabilità secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;
- Svolgere ed organizzare attività di volontariato;
- Diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca sull'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo, le loro cause ed i possibili interventi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale e nella scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale di tutti i soggetti con disabilità;
- Promuovere nell'opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (icd e dsm) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Conferenze dei Sindaci, Comuni, ASL, ecc.) e privati, con altre cooperative, Associazioni o Servizi, al fine di promuovere, realizzare e sviluppare attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, ludiche, musicali di avviamento - inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi".

L'organizzazione di manifestazioni che coinvolgano persone abili e disabili per il raggiungimento degli scopi statuari

- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

2. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:

A tutte le persone affette da disabilità psichica e/o intellettiva con particolare attenzione alle persone affette da disturbi di spettro autistico e ai familiari degli stessi.

3. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4. La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea d'impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

5. La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6. La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

## TITOLO III SOCI

### Art. 5 - Soci cooperatori

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
  - b) soci volontari che prestano attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci;
  - c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, e i loro famigliari, i quali siano interessati all'attività della società cooperativa in quanto beneficiari.
  - d) Soci finanziatori (articolo 2526 c.c.): è ammessa la presenza nella base sociale di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che non partecipano di fatto all'attività mutualistica, ma sottoscrivono strumenti finanziari allo scopo di ottenerne una remunerazione.
  - e) Soci sovventori (art. 4 legge 59/92) i cui conferimenti in denaro devono essere finalizzati al finanziamento di piani di sviluppo ed ammodernamento aziendale  
I soci finanziatori possono essere possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" (si veda a tale proposito il disposto dell'articolo 5 della legge 59/92) o sottoscrittori di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili ma prive di diritto di voto.
3. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la società cooperativa.
4. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

### Art. 6 - Categoria speciale di soci

1. La società cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
2. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.
3. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.
4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della società cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, è pari a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.
5. Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.
6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci.
7. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della società cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.
8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

#### Art. 7 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
  - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  - b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  - c) l'indicazione della categoria cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
  - d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
  - e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.
4. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle richieste non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
6. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 8 - Diritti e obblighi del socio

1. I soci hanno diritto di:
  - a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla elezione delle cariche sociali;

- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi alla gestione sociale;
  - d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
    - il capitale sottoscritto;
    - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
    - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
  - b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della società cooperativa;
  - c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. Per tutti i rapporti con la società cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

#### Art. 9 - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità della quota

- 1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
- 2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società cooperativa.

#### Art. 10 - Recesso del socio

- 1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
  - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  - c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la società cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
  - d) decorsi due anni con un preavviso di tre mesi;
- 2. Il socio che intende recedere dalla società cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'organo amministrativo.
- 3. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.
- 4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- 5. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### Art. 11 - Esclusione

- 1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
  - a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;
  - b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
  - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o inerenti al rapporto

mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa;
  - f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
2. Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
  3. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
  4. L'esclusione diventa operante a far data dalla contestuale comunicazione del provvedimento e annotazione sul libro soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

#### Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 13 - Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, del codice civile.
3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### Art. 14 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.
2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. La società cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo a un'apposita riserva indisponibile.
3. La società cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

4. Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

##### Art. 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

##### Art. 17 - Ristorno

1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

##### Art. 18 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 2 dell'art. 2364 codice civile.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92;
- d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16.

5. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

## TITOLO V RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

### Art. 19 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
  - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - b) la nomina dell'organo amministrativo;
  - c) la nomina del collegio sindacale e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dall'art. 2543 codice civile;
  - d) le deliberazioni di cui all'art. 17 dello statuto;
  - e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.
4. In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

### Art. 20 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

1. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  - l'argomento oggetto della decisione;
  - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - l'indicazione dei soci consenzienti;
  - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  - l'argomento della decisione;
  - il contenuto della decisione;
  - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
3. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
4. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.



6. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
7. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Art. 21 - Assemblea

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
2. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
3. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

#### Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

1. L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
2. Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'art. 19 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.
3. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa dei voti presenti.

#### Art. 23 - Elezione cariche sociali

1. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

#### Art. 24 - Voto

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
4. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.
5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### Art. 25 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vicepresidente, e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei voti presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Art. 26 - Amministrazione

1. La società cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.
2. Qualora la decisione dei soci provveda a eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di consiglieri variabile da uno a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
3. La nomina del presidente o vicepresidente è effettuata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione.
4. L'amministrazione della società cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.
5. Gli amministratori hanno durata illimitata fino a revoca.

#### Art. 27 - Competenze e poteri degli amministratori

1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
4. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue controllate.

#### Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni

1. L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.
2. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.
3. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### Art. 29 - Integrazione del consiglio

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque amministratori nominati dall'assemblea.
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### Art. 30 - Compensi agli amministratori

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

#### Art. 31 - Rappresentanza

1. L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.
3. L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

#### Art. 32 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, se nominato nei casi previsti dalla legge o altrimenti, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il presidente.
2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Essi sono rieleggibili.
5. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
6. Al collegio sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero di Giustizia.

### TITOLO VI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 33 - Scioglimento anticipato

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:  
a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 18, lett. c);  
al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/92.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### Art. 35 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali comitati tecnici se verranno costituiti.

### Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. È vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società cooperativa.
3. Con la cessazione della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 18, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.
2. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme